



COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 6
Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio
Direzione

Ordinanza Dirigenziale n. 6 del 15 febbraio 2022

Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in traversa Cimitero, strada di accesso all'ex campo Rom di Barra

II DIRETTORE

Premesso che:

- il giorno 29.11.2021 presso l'ex campo Rom a Barra si è svolto un sopralluogo indetto dall'*Assessorato all'Ambiente e al Mare* con nota PG/2021/827935 del 16.11.2021, allo scopo di individuare le azioni più efficaci per la risoluzione della problematica degli sversamenti illegali nel sito;
- con nota PG/2021/938676 del 31.12.2021 il *Servizio Demanio e Patrimonio*, sulla scorta di quanto stabilito durante il suddetto sopralluogo e la successiva riunione, ha individuato le attività a farsi demandando a questa *Direzione di Municipalità* il compito di procedere alla chiusura della strada in oggetto, una volta acquisite le notizie sulle proprietà insistenti sull'area, così come richieste alla *società Napoli Servizi* con precedente nota PG/2021/859708 del 29.11.2021; segnalava altresì la necessità di eseguire le seguenti ulteriori attività: caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti ad opera della *società Asia* con il coordinamento dei Servizi comunali *Igiene della città e Controlli ambientali e attuazione PAES*; la chiusura stabile degli accessi per evitare ulteriori occupazioni e/o sversamenti ad opera della *società Napoli Servizi* con il coordinamento del *Servizio tecnico patrimonio*; il controllo e la vigilanza, anche mediante l'installazione di telecamere, ad opera della *Polizia locale*;
- con nota PG/2022/86790 del 3.02.2022 dell'*Assessore all'Ambiente e al Mare* venivano precisate le azioni da svolgere per mettere in sicurezza il sito, tra cui la necessità di "garantire, mediante chiusure effettive, che nessun accesso al Campo sia possibile", nonché di "impedire l'accesso alla strada in quanto abituale luogo di sversamento di rifiuti, anche speciali".

Considerato che:

- il *Responsabile dell'Area Ambiente*, facendo seguito alla nota PG/2022/73545 del 31.01.2022 di questa *Direzione* e alla nota PG/2022/83198 del 3.2.2022 del *Servizio Demanio e Patrimonio*, con nota PG/2022/84395 del 3.2.2022 ha riferito di non rilevare i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 50 del D. Lgs n. 267/2000 e smi;



COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 6
Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio
Direzione

- con nota PG/2022/95544 del 7.2.2022 ha precisato che comunque la delimitazione dell'area, utile ad inibire ulteriori sversamenti, può essere disposta "sin d'ora e almeno fino alla chiusura del corrente esercizio";
- con nota PG/2022/116697 del 14.2.2022, facendo seguito alla riunione promossa dall'Assessorato all'Ambiente e al Mare tenutasi il 9.2.2022, ha comunicato che "al fine di consentire la rimozione dei rifiuti, la verifica delle matrici ambientali e di conseguire la riqualificazione del sito, è necessario predisporre la chiusura della strada di accesso all'ex Campo Rom a decorrere dal giorno 1.3.2022 e almeno fino al termine del corrente esercizio 2022".

Tenuto conto che:

- con deliberazione del C.C n. 68 del 21.9.2005 – testo aggiornato alle modifiche apportate all'art.74 con deliberazione di C.C. n. 47/2006, all'art.23, comma 4 e all'art.27, comma 2 con deliberazione di C.C. n.20/2006 – è stato approvato il Regolamento delle Municipalità che all'art.26, comma 1, lett. a) e b) attribuisce alle Municipalità la competenza della gestione amministrativa concernente la disciplina del traffico nelle strade non rientranti in quelle a valenza metropolitana, nonché la disciplina provvisoria del traffico determinata da imprevisti, da lavori e da manifestazioni;
- la strada di accesso all'ex Campo Rom di Barra, denominata traversa Cimitero (già tratto di via cupa Palumbo), rientra tra le strade che costituiscono la rete della viabilità secondaria, di competenza gestionale della Municipalità.

Ritenuto che, per garantire la chiusura della strada così come richiesto, è necessario procedere all'adozione di un dispositivo di viabilità provvisoria per l'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale, mediante sbarramento materiale, nel periodo compreso dal 1 marzo al 31 dicembre 2022.

Letta la nota PG/2022/938676 del 31.12.2021 con cui il *Servizio Demanio e Patrimonio*, secondo quanto convenuto nella riunione/sopralluogo indetta dall'Assessorato all'Ambiente e al Mare del 29.11.2021, individua la *Napoli servizi* con il coordinamento del *Servizio tecnico patrimonio* quali soggetti competenti per l'esecuzione delle opere finalizzate alla chiusura stabile degli accessi.

Sentito il *Servizio Polizia locale* che ha espresso, nel corso delle riunioni svolte presso l'Assessorato, parere favorevole.

Visti

il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada.



Municipalità 6
Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio
Direzione

Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

istituire in **traversa Cimitero** il seguente dispositivo di traffico temporaneo a decorrere dal 1 marzo e fino al 31 dicembre 2022:

divieto di transito veicolare e pedonale mediante sbarramento materiale, ad eccezione dei mezzi delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco, degli Enti di soccorso e assistenza sanitaria, dei mezzi di cantiere e di tutti i soggetti autorizzati.

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente sono da ritenersi sospese.

Resta a carico dei soggetti competenti, come sopra individuati, gli oneri per la messa in esercizio della presente ordinanza.

Il Dipartimento Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ed altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nei giorni e negli orari indicati nella presente Ordinanza.

Il Dipartimento Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art. 3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo della Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S. D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione D.P.R 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
per il Direttore della Municipalità 6
il Funzionario P.O. di Alta Professionalità
giusta delega di funzioni dirigenziali
conferite con DD n. 10 del 24.06.2019 e n. 15 del 8.07.2019
arch. Marinella Striano